



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il G.O.T. dott. Paolo Sconocchia, a scioglimento della riserva assunta nella causa iscritta al n. 290/2014 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

- ricorrente -

contro

(Maddalena Boffoli)

- convenuta-

- letti gli atti di causa e la documentazione prodotta;
- rilevato che la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti in causa (documenti n. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), al di là della sua intestazione (dipendenza di Perugia della società resistente), arrega le date di redazione con l'indicazione del Comune di Milano;
- ritenuto che tale documentazione, prima di essere sottoscritta dal ricorrente, aveva chiara natura di proposta contrattuale proveniente dalla sede legale di Milano della resistente (con sottoscrizione del suo legale rappresentate), come risulta inconfutabilmente dal fatto che in essa viene rivolto al ricorrente l'invito di sua restituzione "*in segno di accettazione*" (doc.1), ovvero "*per espressa accettazione*" (doc. 2);
- evidenziato che il riferimento, ivi contenuto, agli "*accordi intercorsi*" non assume alcun rilievo dirimente in quanto, a prescindere dalla considerazione che non viene specificato dove, tra chi, quando ed in cosa consistessero tali accordi (ai quali potrebbe essere, tutt'al più, riconosciuta natura puramente precontrattuale), l'originario contratto di lavoro a tempo determinato presupponeva, per sua natura, la forma scritta, mentre il secondo contratto si presenta semplicemente come la trasformazione a tempo indeterminato dell'originario rapporto di lavoro;



- ritenuto pertanto che, in base ai noti principi vigenti in materia, il contratto di lavoro intercorso tra le parti deve considerarsi concluso nel luogo in cui l'accettazione della proposta è venuta a conoscenza della società resistente, luogo da individuarsi in Milano per le ragioni sopra esposte;
- considerato infine che, per le ragioni di fatto pacifiche tra le stesse parti del giudizio (chiusura della filiale di Spoleto della resistente in data 31.12.2012 presso cui lavorava da ultimo il ricorrente), l'unico criterio utilizzabile per individuare, nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è il luogo di conclusione del contratto di lavoro (come risultante dal combinato disposto di cui ai commi II e III dell'art. 413 c.p.c.) e che la competenza territoriale va verificata in base agli atti di causa, tenuto conto altresì della mancanza di ogni altra fonte probatoria sul punto su cui basare un diverso convincimento;
- che, pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Ufficio in favore del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro e che tale provvedimento va assunto con ordinanza, stante l'applicabilità al caso di specie della novella degli artt. 44 e 279 c.p.c. apportata dalla legge 69/2009.

P. Q. M.

visti altresì i novellati articoli 38 e 50 c.p.c., dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice del lavoro di Perugia adito, indicando come competente il Giudice del lavoro di Milano.

Assegna alle parti il termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi a detto Ufficio giudiziario secondo lo speciale rito lavoro.

Si comunichi.

Perugia, 7 gennaio 2016

Il G.O.T.
Paolo Sconocchia

